

L. 17-8-2005 n. 174  
Disciplina dell'attività di acconciatore.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 settembre 2005, n. 204.

## **2. Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore.**

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla [legge 14 febbraio 1963, n. 161](#), è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), da presentare allo sportello unico di cui all'[articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) <sup>(3)</sup>.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della [legge 11 ottobre 1986, n. 713](#), e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e successive modificazioni.

6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico <sup>(4)</sup>.

---

(3) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'*art. 77, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59* e poi così modificato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 15, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147*.

(4) Vedi, anche, il comma 2 dell'*art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*.

---